



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

### EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI PUBBLICI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CA

COPIA

Registro Generale N. 418 del 24/07/2015  
Registro di Settore N. 41 del 24/07/2015

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

OGGETTO :

**Cava loc. Colle Mineroccio Società Stradaoli s.r.l. - proroga attività estrattiva ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L.R. 17/2004**

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Commissario Straordinario n.09 del 28/05/2015, con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 - Dipartimento 3 - Tecnico;

#### Premesso che

- 1) La Società Stradaoli s.r.l. con sede legale in Via Groenlandia, n. 31 Roma, ha conseguito l'autorizzazione Regionale ad esercitare l'attività di coltivazione di cava, giusta D.G.R. del 05.11.2003, n. 151, sita nel territorio del Comune di Priverno, Località Colle Mineroccio e distinta al NCT al Fg 26 Part. 22;
- 2) con istanza del 04.01.2006, la società Stradaoli, in considerazione dell'esaurimento dell'area di cava e anche al fine di mantenere la continuità aziendale, chiedeva al Comune di Priverno il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento per iniziare l'attività estrattiva nell'area limitrofa per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque anni);
- 3) con provvedimento del 29.10.2008 prot. n. 182965, la C.R.C. esprimeva parere favorevole per anni cinque alla realizzazione del progetto di ampliamento della cava di calcare sita in località Colle Mineroccio, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal V.I.A. e dal Nulla Osta Idrogeologico, a condizione che i lavori di ampliamento inizino esclusivamente dopo l'avenuto completamento degli scavi della cava madre, anche se in concomitanza dei soli lavori di recupero;
- 4) l'area interessata dal progetto di coltivazione in ampliamento, sita nel Comune di Priverno, località Colle Mineroccio è distinta in NCT al Fg. 26 Part. 23 e Fog. 27 Part. lle 14, 15 e 16;
- 5) in data 30.07.2010, il Comune di Priverno e la società Stradaoli s.r.l. stipulavano la convenzione relativa agli obblighi e agli oneri finanziari a carico del titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/2004;

- 6) con determinazione comunale prot. n. 19380 del 11.11.2010, il Comune di Priverno autorizzava la società Stradaïoli s.r.l. ad esercitare l'attività estrattiva nei limiti di quanto autorizzato dalla CRC e conformemente alla convenzione stipulata in data 30.07.200, per il periodo 05.11.2010 - 05.11.2014;
- 7) con istanza del 1.10.2013, acquisita agli atti in data 03.10.2013 prot. n. 14547 la società Stradaïoli s.r.l. chiedeva la voltura dell'autorizzazione n. 19380 del 5.11.2010 in favore della società Stradaïoli attività estrattive s.r.l., giusto contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 24.09.2013 per la durata di 15 anni (dal 01.10.2003 al 30.09.2028);
- 8) con nota del 15.05.2014 prot. n. 7061, il Comune di Priverno comunicava l'avvio del procedimento amministrativo in relazione alla richiesta di voltura dell'autorizzazione all'escavazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 17/2004 con contestuale richiesta di integrazione documentale. In particolare veniva chiesta tra l'altro la produzione della polizza fideiussoria volturata, quale cauzione prevista nella Convenzione stipulata in data 30.07.2010 e quietanze dei pagamenti dovuti dalla Stradaïoli s.r.l. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/2004;
- 9) con la medesima nota sopra citata, il Comune di Priverno avviava contestualmente il procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 della L.R. 17/2004, stante il mancato versamento dei contributi dovuti dalla società Stradaïoli s.r.l., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/2004;
- 10) con determinazione n. 47 del 22.07.2014, il Comune di Priverno esperita l'istruttoria e rilevata la mancata produzione documentale chiesta con nota del 15.05.2014, concludeva il procedimento avviato per l'applicazione delle sanzioni ex art. 28 della L.R. 17/2004, stante il mancato versamento dei contributi dovuti ex art. 15 della L.R. 17/2004 e determinava di irrogare alla Stradaïoli s.r.l. la complessiva somma di euro 169.994,36;
- 11) con nota del 20.11.2014, acquisita agli atti in data \_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_ la Stradaïoli s.r.l., ai fini del procedimento di voltura dell'autorizzazione all'escavazione produceva appendice di voltura della polizza n. 206975 in favore della società subentrante Stradaïoli Attività Estrattive s.r.l., a garanzia della risistemazione della cava di calcare e contestualmente proponeva un piano di rientro di 48 rate, garantito da polizza fideiussoria, ai fini del pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/2004 e della conclusione del procedimento di voltura dell'autorizzazione
- 12) con nota del 17.03.2015, acquisita agli atti al prot. n. \_\_\_\_ la società Stradaïoli s.r.l. ribadiva le difficoltà economiche della Società, a causa della crisi del settore e ribadiva il proprio interesse alla conclusione del procedimento di voltura dell'autorizzazione e alla proroga dell'autorizzazione *"per la durata di almeno anni cinque, al fine di completare l'escavazione ed il successivo recupero ambientale dei luoghi"*;
- 13) con successiva determinazione n. 14 del 26.03.2015, il Comune di Priverno determinava di irrogare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. la sanzione amministrativa di euro 35.000,00 stante l'accertamento della prosecuzione dell'attività estrattiva dopo la scadenza dell'autorizzazione e la mancata conclusione del procedimento di voltura e proroga dell'autorizzazione che è stata richiesta dalla società in data 1.10.2013. Risulta infatti che è in atti presso il Comune di Priverno il contratto di affitto del ramo di azienda della Società Stradaïoli s.r.l. e Stradaïoli Attività

Estrattive s.r.l. il quale è riferito al maggior periodo di autorizzazione di cui al parere della CRC del 29.10.2008 prot. n. 182965. A seguito di esame della documentazione in atti presso il Comune di Priverno, e delle osservazioni prodotte dalla società istante, acquisite agli atti in data 17.06.2015 prot. n. 7768, l'affitto del ramo di azienda sembrerebbe essere riferito al maggior periodo di cui al parere della CRC del 29.10.2008 prot. n. 182965. Si ritiene, pertanto che la società Stradaoli con la nota del 01.10.2013, citata, abbia inteso demandare al Comune di Priverno una proroga ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 17/2004. Tuttavia, la mancata produzione della documentazione chiesta dal Comune di Priverno per il perfezionamento del procedimento di voltura ha impedito anche la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla proroga, stante anche la mancata produzione, all'epoca, della documentazione di cui al Regolamento Regionale n. 5/2005. Con la conseguenza che la società istante non avrebbe potuto proseguire l'attività estrattiva alla scadenza della proroga, stante l'irregolarità nella proposizione dell'istanza di proroga, mancando la documentazione necessaria prescritta dal Regolamento Regionale n. 5/2005 e stante anche la mancata definizione per fatto della società istante della conclusione del procedimento di voltura dell'autorizzazione;

14) con la determinazione n. 14 del 26.03.2015, talchè il Comune di Priverno, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 17/2004, determinava di sospendere l'attività estrattiva e prescriveva alla società Stradaoli s.r.l. di produrre, entro il termine di giorni 15 dalla data di notificazione, ai fini della ripresa dell'attività estrattiva; a) documentazione disciplinata dal Regolamento Regionale di cui all'art. 7 della L.r. 17/2004; b) idonea documentazione attestante l'averuto pagamento dei contributi e sanzioni giusta determinazione n. 47 del 22.07.2014, o in subordine di idoneo piano di rientro garantito da polizza fideiussoria; c) idonea documentazione attestante l'averuto pagamento della sanzione di cui al punto 1 della medesima determinazione;

15) con nota del 18.05.2015 prot. n. 6016, la Società Stradaoli, ai fini della conclusione del procedimento di voltura e proroga dell'autorizzazione, produceva relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori; planimetria generale sullo stato attuale della cava, originale di polizza fideiussoria a garanzia del piano di rateizzazione di 12 mesi (quarantotto) rate del contributo dovuto per un totale di € 169.994,36; copia contabile del versamento del piano di rateizzazione della somma di euro 14.166,20

16) con nota del 17.06.2015, prot. n. 7768, la società istante chiedeva la revoca in autotutela della determinazione n. 14 del 26.3.2015 in via subordinata, l'autorizzazione alla ripresa dell'attività estrattiva e, in ogni caso la definizione del procedimento di voltura dell'autorizzazione;

17) in via subordinata, nella medesima istanza del 17.06.2015, la società ha offerto il pagamento della somma di euro 35.000,00 in 12 rate "decorrenti dall'autorizzazione alla ripresa, garantite da idonea fideiussione".

#### **MSTO CHE**

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 17/2004, l'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 è personale e non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente;

- ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/2004 il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17 è tenuto a versare al comune un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti;
- ai sensi dell'art. 89, del D.lgs. 159/2011, l'istante, ai fini della voltura dell'autorizzazione, è tenuto a rendere dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, circa la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 17/2004 l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera è rilasciata dal comune, per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di cinque anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'articolo 14;
- ai sensi dell'art. 12, comma 6 ter, L.R. 17/2004 nel caso di regolare presentazione della domanda di proroga di cui ai commi 5 e 6, i titolari dell'autorizzazione possono, in attesa dell'atto di proroga, proseguire l'attività estrattiva fino alla definizione del procedimento da parte del comune e comunque non oltre centottanta giorni;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) della L.R. 17/2004, i lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica finale, alla scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, se l'autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni;
- ai sensi dell'art. 28, comma 3, della L.R. 17/2004, chiunque svolga l'attività di ricerca di cui all'articolo 11 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione ovvero non rispetti il divieto di cui al comma 3 dello stesso articolo è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 17/2004 il comune, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2 e degli obblighi oggetto della convenzione di cui all'articolo 14, comma 1, ivi compresa l'ipotesi prevista all'articolo 16, comma 4, lettera b), dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria;
- ai sensi dell'art. 24, comma 2, il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva;
- il Comune, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 17/2004, esercita la vigilanza sull'osservanza delle norme della L.R. 17/2004 delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la Società Stradaïoli, ai fini della voltura dell'autorizzazione richiesta in favore della società Stradaïoli Attività Estrattive s.r.l., con nota prot. 18.05.2015, ha proposto un piano di rateizzazione di 12 (dodici mesi) ai fini del versamento della somma di euro 169.994,36, con contestuale produzione di polizza fideiussoria n. EP 0515270021

“a prima richiesta”, a garanzia del rispetto del piano di rientro proposto;

- con nota del 17.06.2015 prot. n. 7768, la Società Stradaoli s.r.l. ha confermato il proprio interesse alla conclusione del procedimento di voltura dell'autorizzazione n. prot. n. 19380 del 11.11.2010;
- con nota del 1.10.2013 citata e successiva nota del 17.03.2015, la società istante, come illustrato in premessa, ha ribadito il proprio interesse alla proroga dell'autorizzazione n. prot. n. 19380 del 11.11.2010;
- la documentazione prodotta dalla società istante, ai fini della proroga dell'autorizzazione, acquisita agli atti in data 18.05.2015, prot. n. 6016 è conforme a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 5/2005;
- la proroga richiesta è stata giustificata dalla società istante al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- alla luce del parere della C.R.C. CRC del 29.10.2008 prot. n. 182965 e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute (prescrizioni V.I.A. e dal Nulla Osta Idrogeologico) sussistono i presupposti per la proroga dell'autorizzazione per la proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 17/2004 per la durata di 1 anno;;

Tutto ciò premesso,

visti gli articoli 3 e 17 del D.lgs. 29/1993;

vista la legge 241/1990;

visto il D.lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale

vista la L.R. 17/2004;

#### DETERMINA

- **di approvare** il piano di rientro proposto dalla società Stradaoli s.r.l., con nota prot. 6016 del 18.05.2015 che prevede il pagamento della somma di euro 169.994,36, giusta determinazione comunale n. n. 47 del 22.07.2014, in dodici rate (12) con scadenza fine mese;
- ai sensi dell'art. 18, della L.R. 17/2004, **di volturare** l'autorizzazione comunale prot. n. 19380 del 11.11.2010 dalla società Stradaoli S.r.l. alla società Stradaoli Attività Estrattive S.r.l. con sede legale in Via Groenlandia, 31 Roma (P.IVA n. 631991004 - REA 1317367);
- ai sensi dell'art. 18 della L.R. 17/2004, **condiziona l'efficacia della voltura** dell'autorizzazione prot. n. 19380 del 11.11.2010 alla :
  - a) produzione da parte della società Stradaoli Attività Estrattive s.r.l. appendice di voltura della polizza n. 206975 a garanzia dei lavori di ripristino autorizzati;
  - b) produzione da parte della società Stradaoli Attività Estrattive della dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 405/2000, circa la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- **di dare atto**, che ai fini della ripresa dell'attività estrattiva, giusta prescrizione contenuta nella determinazione comunale n. 14 del 26.03.2015, la società Stradaoli s.r.l. ha prodotto:

a) documentazione disciplinata dal regolamento regionale di cui all'articolo 7 della L.R. 17/2004;

b) idonea documentazione attestante l'aver avuto pagamento dei contributi e sanzioni giusta determinazione n.47 del 22.07.2014 attraverso la produzione di un piano di rientro garantito da polizza fideiussoria a prima richiesta;

- di approvare l'istanza delle società Stradaioni s.r.l. e Stradaioni Attività Estrattive s.r.l. del 17.06.2015, prot. n. 7768, limitatamente alla richiesta di rateizzazione della sanzione di euro 35.000,00 previa produzione di polizza fideiussoria a prima richiesta con vincolo di coobbligazione della società Stradaioni Attività Estrattive s.r.l.;

**di prorogare** l'autorizzazione comunale prot. n. 19380 del 11.11.2010 con decorrenza dal **5.11.2014 al 4.11.2015**;

- **di condizionare** l'efficacia della proroga dell'autorizzazione alla produzione della polizza fideiussoria n. 206975 volturata in favore della società Stradaioni attività estrattive, a garanzia dei lavori di recupero ambientale;

Il presente provvedimento è comunicato:

- alla società Stradaioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Groenlandia, n. 31 Roma; PEC [stradaionisrl@legalmail.it](mailto:stradaionisrl@legalmail.it)

- alla Società Stradaioni Attività Estrattive s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Groenlandia, n. 31 Roma

- alla Regione Lazio Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Area Attività Estrattive e Demanio [sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it](mailto:sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it)

- alla Polizia Locale e alla competente Autorità Giudiziaria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla avvenuta notificazione.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235/36)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1**  
**f.to Arch. Claudia Romagna**

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

**PARERE FAVOREVOLE**

Priverno, 24/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ROMAGNA CLAUDIA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

**NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE**

Dati contabili:	
Priverno, _____	IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 11 AGO. 2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni